

Avv. Monica Mischiati
STUDIO LEGALE
Via Mure San Giuseppe n. 23 – 45100 Rovigo
Tel. 347/7972360
PEC: monica.mischiati@rovigoavvocati.it

per i creditori chirografari, privi di garanzie, e per il creditore ipotecario degradato a chirografo per la parte incapiente, è prevista la distribuzione a decorre dal termine del terzo della somma di € 30.366,00, al netto del prudenziale accantonamento dell'importo di € 2.004,72 per imprevisti e/o eventuali classi di creditori sopravvenuti e/o costi di gestione della procedura. Le rispettive quote saranno soddisfatte al **33,16%** entro la fine del terzo, quarto e quinto anno dall'omologazione;

per i creditori chirografari sopravvenienti, è destinato l'importo pari ad € 2.004,72.

NUOVA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

CLASSI DEL CREDITO	CREDITO ORIGINARIO	CREDITO ASSEGNATO	PERCENTUALE ASSEGNATA
<u>Classe prededuzione:</u>	€ 6.634,00	€ 6.634,00	100%
OCC Rodigino	€ 6.634,00	€ 6.634,00	100%
<u>Classe privilegiati:</u>	€ 2.394,08	€ 0,00	0%
Avv. Monica Mischiati	€ 2.394,08	€ 0,00	0%
<u>Classe ipotecari:</u>	€ 156.220,72	€ 86.000,00	55,05%
INPS	€ 156.220,72	€ 86.000,00	55,05%
<u>Classe Chirografari:</u>	€ 91.559,95	€ 30.361,28	33,16%
Fiditalia SPA	€ 1.109,23	€ 367,82	33,16%
Agos Ducato SPA	€ 20.230,00	€ 6.708,27	33,16%
INPS per differenza degradata a chirografo	€ 70.220,72	€ 23.285,19	33,16%
<u>Classe creditori sopravvenuti</u>	0,00		
<u>Resto per differenza</u>		€ 2.004,72	Resto di € 2.004,72

Con il presente piano è possibile il pagamento integrale delle prededuzioni, il 55,05% del creditore ipotecario, oltre al 33,16% della differenza degradata a chirografo, e dei restanti creditori chirografari sempre al 33,16%. Ciò, con una somma residua di € 2.004,72 per gli imprevisti.



Avv. Monica Mischiati
STUDIO LEGALE
Via Mure San Giuseppe n. 23 – 45100 Rovigo
Tel. 347/7972360

PEC: monica.mischiati@rovigoavvocati.it

In sintesi, sulle **modalità e tempistiche di pagamento**

CREDITORE	PRIVILEGIO	DEBITO	QUOTA DI SODDISFO	CREDITO OFFERTO
Occ Rodigino	prededuzione	€ 6.634,00	100%	1 mese da omologa
INPS	Ipotecario	€ 156.220,72	55,05%	Entro 1° mese € 23.366,00 Entro 6 mesi € 30.000,00 1° anno € 12.600,00 2° anno € 12.600,00 3° anno € 7.434,00
	Chirografi			
Fiditalia	Chirografo	€ 1.109,20	33,16%	3° anno € 367,82 a saldo % prevista
Agos Ducato	Chirografo	€ 20.230,00	33,16%	3° anno € 4.798,18
Agos Ducato SPA	Chirografo	€ 20.230,00	33,16%	4° anno € 1.910,09 a saldo della % prevista
INPS	Degradato a chirografario	€ 70.220,72	33,16%	4° anno € 10.689,91
Fiditalia Spa	Chirografo			4° anno – già saldata-
INPS	Degradato a chirografario	€ 70.220,72	33,16%	5° anno € 12.595,19 a saldo della % prevista a degrado chirografario



Avv. Monica Mischiati
STUDIO LEGALE
Via Mure San Giuseppe n. 23 – 45100 Rovigo
Tel. 347/7972360
PEC: monica.mischiati@rovigoavvocati.it

	Creditori sopravvenuti			Resto di € 2.004,72 entro il 5° anno
--	---------------------------	--	--	---

6) Sulla l'alternativa liquidatoria ex art. 67, co. 4, CCII

Si deposita unitamente al ricorso, l'integrazione alla relazione del Gestore della Crisi, con la documentazione ad essa allegata.

Nello scritto, che si considera integralmente richiamato, si legge che il piano consentirebbe una soddisfazione in tempi congrui dei creditori, ancorché prevedendosi una falcidia del credito. Dalle valutazioni dell'Avv. Bacchiega è emerso quanto segue.

In merito all'immobile gravato da ipoteca di primo grado in favore dell'Ente mutuante INPS, che costituisce la casa di residenza della sig.ra Cavallaro Lora, sita in Rovigo, via Zuccherificio, 3/a, si rammenta che l'immobile e la relativa pertinenza sono stati stimati con perizia giurata in data 19.6.2024 dall'Ing. Sandro Massarotto di Rovigo in € 86.000,00.

Per effetto della proposta migliorativa formulata, con allungamento di un anno della durata del piano, all'importo di € 86.000,00 corrispondente al prezzo di mercato stimato nella precitata perizia, da erogarsi entro il terzo anno di durata del piano, dovrà aggiungersi l'ulteriore importo di euro € 23.285,19 per differenza degradata a chirografo, corrisposti nel corso del 4 e 5 anno. Totalizzando così € 109.285,19.

Qualora si procedesse alla liquidazione del cespite secondo le peculiarità delle vendite forzate degli immobili, invece, il mercato di riferimento andrebbe individuato in quello degli immobili all'asta. In questa ipotesi, il valore stimato in € 86.000,00, già decurtato del 10% del valore in ragione del grado di finitura dello stabile, subirà una ulteriore riduzione del valore del 15%. Inoltre, tenuto conto delle ulteriori spese di procedura, si giungerebbe al valore base d'asta di € 63.100,00, con offerta minima per la partecipazione alla vendita di € 47.325,00, a fronte di un debito di € 156.220,72.

Sulla quota indivisa di 1/3 dell'immobile pervenuto alla sig.ra Cavallaro Lora in virtù di successione ereditaria dei genitori, che si ricorda essere occupato dal



Avv. Monica Mischiati
STUDIO LEGALE
Via Mure San Giuseppe n. 23 – 45100 Rovigo
Tel. 347/7972360
PEC: monica.mischiati@rovigoavvocati.it

fratello Cavallaro Giuseppe, il valore è stato stimato dall'Ing. Massarotto € 49.000,00, importo che andrà decurtato del 10% del valore in ragione del grado di finitura dello stabile, dello stato di conservazione e di manutenzione interna ed esterna del fabbricato, così giungendo ad un valore complessivo dell'intero di € 44.100,00.

La quota della sig.ra Cavallaro Lora si riduce dunque a € 14.700,00.

Ipotizzando che il bene venga venduto tramite procedura giudiziaria competitiva, si deve considerare una riduzione del valore del 15%, che porta il valore potenziale di vendita della quota ad € 12.495,00, con ulteriore decurtazione del 25%, di € 3.123,75. L'offerta minima di partenza per la vendita all'asta sarebbe di € 8.246,25.

La sig.ra Cavallaro Lora è altresì proprietaria di autovettura Polo Volkswagen, targata EL624GZ, immatricolata il 01.01.2012. Tenuto conto della vetustà del mezzo e dell'incidente subito, si presuppone che il ricavato dalla vendita successiva ad esecuzione forzata sarebbe di scarso valore.

Tanto premesso, **risulta evidente che il piano proposto dall'istante rappresenta una proposta sostenibile e ragionevolmente attuabile, con soddisfacimento seppur parziale dei crediti e in tempi congrui.** Pertanto, **è da considerarsi più conveniente dell'alternativa liquidatoria che, anche per i costi riportati nell'integrazione alla relazione del Gestore, prevede un attivo da ripartire tra i creditori notevolmente inferiore rispetto a quello risultante dal piano proposto.**

Tanto premesso e considerato, alla luce delle integrazioni effettuate con il presente atto, la Sig.ra Cavallaro Lora richiama tutto quanto esposto e richiesto nel Piano depositato in data 30.12.2024, compresi i documenti ad esso allegati e ai successivi depositati con le memorie del 20.02.2025 e 25.03.2025, e come rappresentata e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito affinché, svolte le formalità di rito, Voglia ammetterlo alla procedura di ristrutturazione dei debiti e, conseguentemente, Voglia fissare





Tribunale Ordinario di Rovigo

DECRETO EX ART. 70 CCII

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Sofia Gancitano,

rilevato che CAVALLARO LORA (C.F. CVLLRO54H70H620A), residente in Rovigo, in Via Zuccherificio nr. 3/A ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

richiamato il proprio provvedimento interlocutorio, sentita la ricorrente e l'OCC in udienza e vista l'integrazione documentale depositata, comprensiva di copia dell'assegno circolare non trasferibile n. 0374996923-02, intestato alla ricorrente, che dovrà essere consegnato all'OCC;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della



domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- il soddisfacimento integrale del creditore prededucibile entro un mese dall'omologa;
- il soddisfacimento nella misura del 55,05% del creditore ipotecario entro tre anni dall'omologa;
- il soddisfacimento nella misura del 33,16% dei creditori chirografari a partire dal terzo fino al quinto anno dall'omologa;
- l'accantonamento di euro 2.004,72, da pagare entro il 5° anno, per i creditori sopravvenuti.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il piano (che si ricavano, non essendo stati autonomamente depositati, dalla memoria di integrazione al ricorso depositata il 1.04.2025) siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito web di questo Tribunale;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei



pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

i creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 29.04.2025

Il Giudice

Sofia Gancitano



P.U. 113/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO**

N. 49/2025 SEM.
N. 56/2025 RBP.
N. 2/2025 RISR.
D.B. CONS. C.C.I.I.

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice, Sofia Gancitano, ha emesso la seguente

SENTENZA EX ART. 70 CCII

Premesso che **CAVALLARO LORA** (C.F. CVLLRO54H70H620A), nata a Rovigo il 30.06.1954 ed ivi residente in Via Zuccherificio nr. 3/A, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Mischiati (C.F. MSCMNC74L50H620B), con studio a Rovigo in Via Mure San Giuseppe n. 23, ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

richiamato quanto già affermato nel decreto di apertura della procedura del 30.04.2025:

“richiamato il proprio provvedimento interlocutorio, sentita la ricorrente e l'OCC in udienza e vista l'integrazione documentale depositata, comprensiva di copia dell'assegno circolare non trasferibile n. 0374996923-02, intestato alla ricorrente, che dovrà essere consegnato all'OCC;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);



rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;*
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita”;*

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano:

- *il soddisfacimento integrale del creditore prededucibile entro un mese dall'omologa;*
- *il soddisfacimento nella misura del 55,05% del creditore ipotecario entro tre anni dall'omologa;*
- *il soddisfacimento nella misura del 33,16% dei creditori chirografari a partire dal terzo fino al quinto anno dall'omologa;*



- l'accantonamento di euro 2.004,72, da pagare entro il quinto anno, per i creditori sopravvenuti;

precisato che il piano prevede di destinare al ceto creditorio complessivi € 125.000,00 in cinque anni attraverso il versamento di una quota del reddito mensile della ricorrente (€ 925,00 al mese), oltre al versamento di € 7.500,00 derivanti dall'indennità di occupazione pro quota dell'immobile in comproprietà con il fratello Cavallaro Alberto sito in Rovigo, viale Gramsci, 20; € 60.000,00 quale somma derivante da residuo TFR e disponibilità liquide attuali; € 2.000,00 a titolo di finanza esterna apportata tramite assegno circolare non trasferibile nr. 0374996923-02, intestato alla ricorrente, dell'importo di € 2.000,00, consegnato all'OCC in data 05.05.2025;

rilevato che si è provveduto alla pubblicazione del decreto, della proposta e del piano sul sito *web* del Tribunale;

rilevato che l'OCC ha dichiarato di aver provveduto alla comunicazione della proposta, del piano e del decreto a tutti i creditori;

rilevato che l'OCC ha riferito allo scrivente giudice che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni;

rilevato che nessuno dei creditori si è opposto all'omologazione del piano;

rilevato che, in punto a fattibilità del piano, sia condivisibile quanto dichiarato dall'OCC, che ha attestato la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

quanto, infine, alla congruità delle somme che la ricorrente mette mensilmente a disposizione del ceto creditorio, è qui sufficiente richiamare la relazione dell'OCC, secondo cui le spese mensili occorrenti alla signora Cavallato indicate in ricorso ammontano a € 1.405,00 mensili. Le stesse risultano giustificate in quanto strettamente necessarie per le esigenze quotidiane di base e mediche e non hanno natura ludica e palesemente voluttuaria. Detta somma appare congrua in relazione al fabbisogno familiare autocertificato;

ritenuto, in conclusione, di dover confermare la valutazione positiva in ordine alla ammissibilità giuridica e alla fattibilità economica del piano, già effettuata in sede di apertura della procedura, a seguito di modifica di quest'ultimo in data 01.04.2025;

ritenuto, in conclusione, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA



il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Cavallaro Lora;

DICHIARA

la chiusura della procedura;

ORDINA

La trascrizione della sentenza sui beni immobili della ricorrente;

ORDINA

che la presente sentenza sia comunicata, a cura dell'OCC a tutti i creditori a mezzo PEC *ex art. 70*, comma 2, CCII, nonché pubblicata, a cura della Cancelleria, sul sito *web* di questo Tribunale.

Si comunichi alla ricorrente e all'OCC.

Rovigo, 14.07.2025

Il Giudice
Sofia Gancitano

